

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 214

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2001 (*)

**Costituzione dell’Arma dei trasporti
e dei materiali dell’esercito**

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La ristrutturazione delle Forze armate, sia pure nella riduzione in termini generali dello strumento operativo, tende ad esaltarne le caratteristiche di potenzialità avvalendosi di sistemi d'arma connotati da elevata efficacia, in virtù della spiccata sofisticazione tecnologica nelle loro componenti progettuali e d'impiego. Tale situazione, che nel futuro assumerà aspetti sempre più preponderanti nei riguardi dell'aspetto operativo e che comporterà forti condizionamenti dello stesso, impone la necessità di disporre di un apparato logistico, in termini sia tecnici sia gestionali, costituito da strutture del tutto nuove rispetto a quanto nel passato è stato in tale settore consolidato. Siffatto riadeguamento consentirà di attuare un sostegno qualificato e stabile, non più provvisorio, in grado cioè di esplicare un complesso di attività idonee a mantenere nella costante affidabilità mezzi e materiali.

In tale senso s'intende porre in essere un assetto logistico-funzionale atto a garantire la piena disponibilità dei sistemi d'arma presso le unità operative, senza le gravi soluzioni di continuità che finora ne hanno condizionato la piena utilizzazione.

Con l'avvicinarsi degli anni Ottanta, lo Stato maggiore dell'esercito attribuì al Corpo automobilistico la responsabilità della logistica di tutti i materiali dello stesso esercito, con la sola eccezione di quelli sanitari e quelli destinati all'alimentazione ed alla vestizione.

Armi, munizioni e materiali nucleari, batteriologici e chimici erano, fino allora, gestiti da ufficiali di artiglieria; apripista, materiali da ponte, mine, materiali di rafforzamento costituivano competenza di quadri del genio; apparati radio, telefoni, materiali di teleco-

municazione erano affidati a personale delle trasmissioni.

Il corpo automobilistico, nato nel 1935, si occupava di automezzi, comprese le parti veicolari (non le armi ed i mezzi delle trasmissioni) dei mezzi corazzati.

L'evoluzione tecnologica aveva però creato sovrapposizione di specializzazioni e, quindi, la necessità di unificare, sotto unico controllo, tutti i materiali d'armamento; esigenza, peraltro, sentita anche dal punto di vista puramente gestionale.

Nacque la logistica «anni Ottanta», nel quadro della quale, come sopra detto, il settore dei trasporti e dei materiali fu affidato al Capo del corpo automobilistico dell'esercito, che utilizzò per il 75 per cento gli ufficiali del suo ruolo e per il 25 per cento quadri delle varie armi.

Al termine degli anni Settanta, veniva predisposto un disegno di legge che prevedeva la costituzione del Corpo dei trasporti e dei materiali e che modificava radicalmente la legge d'avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, (questa, nata nell'immediato dopoguerra, non poteva prevedere l'incremento di esigenze ordinarie che si sarebbe verificato nel tempo nel settore).

Tale disegno di legge, come noto, prevedeva:

la trasformazione di quello automobilistico in Corpo dei trasporti e dei materiali;

un notevole ampliamento delle disponibilità organiche;

un sensibile avvicinamento degli *iter* di carriera degli ufficiali dei corpi logistici a quelli della varie armi dell'esercito;

la separazione dei ruoli degli ufficiali dei corpi logistici in ruolo normale, per i provenienti dall'Accademia militare ed in

ruolo speciale, per i provenienti dal complemento e dalla categoria dei sottufficiali.

La vastità della problematica in esame impose al legislatore un rinvio e la promulgazione di una legge ponte della durata di cinque anni (legge 20 settembre 1980, n. 574).

Poiché nel 1986 la legge organica non era ancora pronta, fu promulgata la legge ponte 19 maggio 1986, n. 224, - che per primo proponente aveva avuto il presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati, onorevole Angelini - le cui norme di avanzamento sarebbero scadute il 31 dicembre 1988.

Con questa legge le promozioni al grado di colonnello, per il corpo automobilistico, venivano elevate da 9 ogni due anni a 7-10 l'anno, a seconda del volume delle aliquote dei valutandi.

Poiché l'organico rimaneva quello del 1955 (per i gradi dirigenziali un tenente generale, due maggiori generali e 18 colonnelli), si ebbe l'immediato inconveniente di vedere in soprannumero agli organici colonnelli con soli due anni di servizio nel grado.

Non si verificavano invece ritocchi per i gradi di maggior generale e tenente generale.

Non fu necessario collocare in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) alcun colonnello o generale perché il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 aveva attribuito al corpo automobilistico dell'esercito un numero chiuso di 2 tenenti generali, 4 maggiori generali e 49 colonnelli, nel quadro dei contingenti fissati per i gradi dirigenziali dal primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Lo stato di incertezza legislativa in cui ci si muove sta rendendo molto difficoltosa l'alimentazione dall'Accademia militare dei nuovi quadri di un corpo che deve gestire la quasi totalità dei materiali dell'esercito.

A ristrutturazione ultimata dello strumento militare il settore dei trasporti e dei materiali avrà bisogno di 973 ufficiali inferiori, 666 maggiori o tenenti colonnelli, 55 colonnelli,

9 maggiori generali, due tenenti generali e un tenente generale capo del Corpo.

È urgente che il Corpo dei trasporti e dei materiali venga costituito per dare chiarezza al settore e per rendere possibile un impiego razionale, a guida unica, dei quadri.

Ci si rende conto che ritocchi dei volumi organici sono, allo stato dei fatti, inopportuni, per cui è senz'altro d'uopo individuare una soluzione fattibile senza che sia necessario alterare l'attuale equilibrio dei vari ruoli.

Alla luce delle esigenze future, già valutate, e delle disponibilità di ufficiali del corpo automobilistico - insufficienti a ricoprire tutti gli incarichi nel quadro dei Servizi dei trasporti e dei materiali dell'esercito, ma, sia pure con qualche difficoltà, sufficienti ad assumere tutti i compiti più delicati e che richiedono maggior competenza specifica - si ritiene che il nuovo Corpo, al termine di un ventennio di sperimentazione, possa e debba ora vedere la luce; il che può, di fatto, essere realizzato senza creare sensibili squilibri.

Nel particolare, per gli ufficiali di grado fino a tenente colonnello, potranno essere mantenuti i volumi organici previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, poiché gli incarichi non specifici potranno essere attribuiti a quadri del ruolo speciale unico della varie armi, che saranno ora disponibili in conseguenza della ristrutturazione in atto nelle Forze armate.

Per i gradi dirigenziali, si potrà coprire l'esigenza facendo coincidere i volumi organici con quelli già calcolati per il ruolo normale del Corpo trasporto e materiali nel disegno di legge governativo concernente «Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa» (atto Camera n. 1307 della XII legislatura).

Per quanto attiene all'incremento dei volumi organici fino a livello dei contingenti massimi, si deve tener presente che quello automobilistico è l'unico Corpo che, negli anni Ottanta, si è visto moltiplicare compiti,

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incarichi e posti da ricoprire senza che siano stati ritoccati gli organici del ruolo.

Per quanto precede, si sottopone ad approvazione il presente disegno di legge tendente a dare vita al Corpo dei trasporti e dei materiali nel rispetto dei concetti sopra riportati.

È da ritenersi che i maggiori oneri derivanti, siano riassorbiti nel quadro della generale riduzione degli organici, prevista dai provvedimenti *in itinere*, relativi alla ristrutturazione della Forze armate.

ALLEGATO A

GRADI	Corpo dei trasporti e dei materiali			
	Esigenze di impiego settore TRAMAT	Organico Corpo automobilistico legge n. 1137 del 1955	Contingenti previsti dal DPR 11 luglio 1974 per il Corpo automobilistico	Organico proposto per il Corpo dei trasporti e dei materiali
Tenente generale capo	1	—	—	1
Tenente generale	2	1	2	2
Maggiore generale	9	2	4	9
Colonnelli	55	18	49	55
Tenente col. e magg.	666	234	—	234
Ufficiali inferiori	973	433	—	433
TOTALI . . .	1.706	688	55	734

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Corpo automobilistico dell'Esercito assume la denominazione di Arma dei trasporti e dei materiali.

2. L'organico dei quadri di generale e colonnello del Corpo automobilistico, ridenominato Arma dei trasporti e materiali, previsto dalla tabella 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, viene così modificato:

- a) tenente generale capo, n. 1;
- b) tenente generale, n. 2;
- c) maggior generale, n. 9;
- d) colonnello, n. 55.

3. L'organico dei rimanenti gradi resta inalterato.

Art. 2.

1. I maggiori oneri derivanti dalla presente legge sono riassorbiti nel quadro della generale riduzione degli organici prevista dai provvedimenti normativi *in itinere*, collegati alla ristrutturazione delle Forze armate.

